

COMUNE DI COMUNANZA

Provincia di Ascoli Piceno

Il Revisore Unico

(Dott. Manuele Pierantoni)

VERBALE N. 03 del 26 Giugno 2021

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/06/2021 avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE”**.

L'organo di revisione economico-finanziaria è stato chiamato a redigere il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione del **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**.

Premesso

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che il D.lgs. 116/2020 ha apportato con decorrenza 01.01.2021 modifiche al decreto ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, in conseguenza delle quali:
 - è venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente;
 - i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall'art. 183 comma 1 lettera b ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - non appartengono alla categoria dei rifiuti urbani quelli individuati dall'art. 184 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,



derivanti dalle attività agricole, dalle attività di costruzione e demolizione, dalle attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani, né i rifiuti prodotti dalle attività industriali;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 30/05/2020;

Esaminata la proposta di delibera in oggetto;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;



Dato atto

- che con Decreto Legge del 22/03/2021, n. 41 convertito in Legge 21/05/2021, n. 69 limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile rilasciati dai rispettivi Responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il sottoscritto Revisore unico, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs
267/2000

Esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
**“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE”**

Il Revisore unico

Dott. Manuele Pierantoni

